

ALLEGATO C

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA IN CENTRI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI

TRA

il Comune di Falconara Marittima rappresentato dal Dirigente del IV Settore - U.O.C. Attività e Servizi Sociali e Sportivi Dott. Brunetti Alberto, domiciliato per la carica a Falconara Marittima, Piazza Carducci n. 4;

E

la _____, con sede a _____ via _____ C.F. _____ in qualità Operatore del servizio di gestione del centro semiresidenziale denominato _____, nella persona del suo legale rappresentante _____, nato/a a _____ il _____ C.F. _____

RICHIAMATI:

- il D.P.R. n. 616/1977 che attribuisce ai Comuni la titolarità “degli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorità giudiziarie minorili nell’ambito della competenza amministrativa e civile”;

- la L. n. 184/83 e ss.mm. “Diritto del minore ad una famiglia” , che prevede tra l’altro che “il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia” e che “Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto”

- la L. n. 328/2000 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” che all’art. 8 punto d) prevede “la promozione della sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi altresì alle esperienze effettuate a livello europeo”;

PREMESSO che:

- con la D. D. _____ del _____ è stato approvato l’Avviso pubblico per la costituzione di un Elenco operatori qualificati gestori di centri semiresidenziali per minori;

- la _____ è stata inserita nell’Elenco di cui sopra previa verifica dei requisiti richiesti dalla competente U.O.C. Attività e Servizi Sociali e Sportivi – Settore IV Servizi alla Persona e alla Collettività;

SI CONVIENE E SI STIPULA:

ART. 1 – Richiamo della premessa

La premessa costituisce parte integrante della presente Convenzione che viene stipulata in esecuzione della Determinazione Dirigenziale del IV Settore – U.O.C. Attività e Servizi Sociali e Sportivi n. _____ del _____;

ART. 2 – Oggetto del servizio

La presente Convenzione regola l’inserimento nei Centri semiresidenziali di minori residenti nel Comune di Falconara Marittima con l’obiettivo di favorire la permanenza dei minori nei loro contesti di origine e prevenirne l’istituzionalizzazione, attraverso interventi di tipo educativo, psicologico e di mediazione familiare.

Tra gli obiettivi prioritari si propone:

- Garantire il diritto del minore alla permanenza nel proprio ambiente familiare;
- Sostenere e valorizzare la centralità della famiglia nel processo educativo;
- Favorire la crescita del benessere psicofisico del minore;
- Collaborare con il sistema dei servizi sociali, scolastici e sanitari;
- Promuovere e sostenere percorsi integrati di presa in carico dei bisogni;
- Azioni di prevenzione e recupero di situazioni di esclusione sociale per minori a rischio di devianza e di emarginazione
- Valorizzare e potenziare l'autostima dei minori
- Ridurre il ricorso all'istituzionalizzazione

ART. 3 – Destinatari del servizio

Il Comune di Falconara Marittima si avvale della presente Convenzione per l'inserimento presso i Centri semiresidenziali, di minori per i quali il competente SSP abbia individuato specifiche situazioni di difficoltà tra cui:

- Esistenza di uno stato di bisogno determinato da difficoltà dei genitori a svolgere la funzione educativa;
- Presenza di difficoltà transitorie e temporanee, anche di tipo scolastico, recuperabili con un intervento socio educativo mirato;
- Esistenza di circostanze che possano comportare situazioni di rischi di emarginazione, disadattamento e devianza.

ART. 4 - Ammissione

Il SSP competente, individuato il bisogno dell'attivazione dell'intervento, che può essere disposto anche dall'Autorità Giudiziaria, comunica la proposta d'ingresso al Responsabile del Servizio. Individuato il Centro semiresidenziale più idoneo, quest'ultimo presenterà un progetto individuale mirato al superamento del disagio del minore.

ART. 5 – Prestazioni garantite e obblighi del contraente

Il Centro semiresidenziale si impegna ad assicurare le seguenti prestazioni:

- Organizzazione di attività ludico-ricreative, ivi compresa la promozione di attività extra moenia, quali gite o vacanze di gruppo;
- Sostegno alla socializzazione, attraverso la partecipazione di attività aggregative, sportive, culturali o di orientamento lavorativo;
- Supporto educativo al processo di crescita del minore;
- Sostegno scolastico pomeridiano;
- Consulenza educativa ai genitori;
- Somministrazione pasti (ove previsto)
- Servizio trasporto
- Pulizia giornaliera degli ambienti;
- Mantenimento delle relazioni e delle comunicazioni con il servizio sociale inviante.

Nel caso di somministrazione dei pasti, la prestazione dovrà essere prevista in conformità alla vigente normativa in materia.

il servizio di trasporto sarà finalizzato alla promozione di momenti di socializzazione fra pari anche all'esterno del Centro in connessione con agenzia/risorse del territorio (sportive, culturali, ricreative, religiose) facilitando l'accesso del minore alle stesse.

L'operatore si impegna a comunicare al competente SSP dell'Ente ogni informazione utile e opportuna relativa al caso, nonché a trasmettere con cadenza trimestrale una relazione scritta di aggiornamento.

Si impegna inoltre a non prendere iniziative sul minore se non preventivamente concordate con il SSP dell'Amministrazione comunale.

Il Comune di Falconara Marittima ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni previste nella presente Convenzione.

Inoltre l'operatore della struttura si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro ed assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore.

L'Ente gestore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono a carico dell'Ente gestore, il quale ne è il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Falconara Marittima e di indennizzo da parte della medesima.

ART. 7 - Documentazione

La struttura si impegna a predisporre e tenere un sistema di documentazione relativa al servizio, alla sua evoluzione, agli ospiti e alla organizzazione delle attività previste.

Tale sistema, aggiornato costantemente, comprende e conserva la seguente documentazione:

- obiettivi e riferimenti educativi generali;
- prestazioni offerte, organigramma, numero degli operatori e la loro relativa formazione, processi principali del servizio e organizzazione giornaliera;
- modalità di apertura al territorio e in particolare l'utilizzo dei minori dei servizi esterni, coordinamento con le agenzie scolastiche e formative, contatti e accordi con associazioni sportive e del tempo libero;
- strategie di formazione permanente degli operatori e la modalità di lavoro dell'equipe.

ART. 8 - Corrispettivi

Per la prestazione di cui alla presente Convenzione il Centro riceverà un corrispettivo determinato dall'importo della retta giornaliera dovuta per la fornitura del servizio, nella misura offerta indicata nell' stanza di iscrizione all'Elenco dei centri semiresidenziali per minori.

Tale retta, che è fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto, si intende omnicomprensiva di tutti i costi sostenuti dal centro per la gestione delle attività di cui alla presente Convenzione.

ART. 9 – Modalità di pagamento

Il pagamento delle rette a carico del Comune di Falconara Marittima verrà effettuato entro 30 giorni dalla data della fatturazione elettronica ai sensi della L. 244/2007 e ss.mm. su conto corrente dedicato, comunicato dalla struttura ai sensi dell'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e ss.mm.

ART. 10 – Durata, recesso e revoca

La presente Convenzione è valida dalla data della sua sottoscrizione fino alla permanenza del Centro nell' "Elenco dei Centri semiresidenziali per minori", per tutto il periodo di erogazione del servizio richiesto.

Il Comune di Falconara Marittima si riserva, in qualsiasi momento, il diritto di recedere e/o revocare il rapporto oggetto del presente atto in caso di sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, giusta causa o disposizioni di legge.

ART. 11 - Riservatezza

La struttura ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese eventualmente quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione.

ART. 12 - Registrazione

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.
Le eventuali spese di bollo saranno a carico dell'Ente gestore della struttura.

ART. 13 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si rinvia alle disposizioni legislative e normative esistenti in materia.

Per eventuali controversie, in merito all'applicazione della presente convenzione, il Foro competente è quello di Ancona.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Ente Gestore

Il Legale Rappresentante

Per il Comune di Falconara Marittima
Il Dirigente del IV Settore
Dott. Brunetti Alberto